



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
IN
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Nicola Mastropasqua	Presidente
dott. Giuseppe Roberto Mario Zola	Consigliere (relatore)
dott. Gianluca Braghò	Primo Referendario
dott. Alessandro Napoli	Referendario
dott. Donato Centrone	Referendario
dott. Francesco Sucameli	Referendario
dott. Cristiano Baldi	Referendario
dott. Andrea Luberti	Referendario

nell'adunanza del 17 gennaio 2013

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto l'art. 16, comma 26, del D.L. n. 138/2011, conv. nella legge n. 148/2011;

Visto il D.M. 23 gennaio 2012;

Udito il relatore, dott.ssa Laura De Rentiis

FATTO

La Città di Lodi, con nota prot. n. 14815 del 4 maggio 2012, ha trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, ai sensi dell'art. 16, comma 26, del

D.L. n. 138/2011, conv. nella legge n. 148/2011, il prospetto delle spese di rappresentanza sostenute nell'esercizio finanziario 2011.

Il Magistrato Istruttore, con nota del 7 gennaio 2013, chiedeva al Presidente della Sezione il deferimento all'esame collegiale della questione che, in ragione dell'ordinanza n. 10 del 14/01/2013, veniva trattata all'adunanza del 17 gennaio 2013.

Alla richiamata adunanza non è intervenuto nessuno in rappresentanza della Città, pur avendo trasmesso una nota esplicativa (prot. n. 2489/2013) dove viene comunicato di aver dato "una interpretazione estensiva del concetto di spese di rappresentanza" laddove talune spese, legittime, andavano qualificate come aventi "carattere istituzionale".

DIRITTO

I) Il controllo della sez. regionale della Corte dei Conti sulle spese di rappresentanza sostenute dagli Enti locali.

L'art. 16, comma 26, del D.L. n. 138/2011, conv. nella legge n. 148/2011 (c.d. legge taglia costi della politica) ha stabilito che <<le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'ente locale>>. Gli adempimenti si applicano a partire dall'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2011.

Il D.M. 23 gennaio 2012, in attuazione dell'ultimo periodo del comma 16 citato, ha adottato lo schema tipo del prospetto nel quale sono elencate le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali.

Ai sensi dell'art. 2 del DM cit. il prospetto, che elenca le spese di rappresentanza sostenute in ciascun esercizio finanziario, deve essere allegato al rendiconto della gestione di cui all'art. 227 TUEL e trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, entro dieci giorni dall'approvazione del predetto rendiconto. Entro lo stesso termine, l'elenco è pubblicato nel sito internet dell'ente locale. In particolare, il prospetto è compilato a cura del segretario dell'ente e del responsabile di servizi finanziari, nonché sottoscritto dai predetti soggetti, oltre che dall'organo di revisione economico finanziario.

Con la deliberazione Lombardia/ 151 /2012/INPR del 26 aprile 2012, questa Sezione ha definito le linee guida per l'esame dei prospetti sulle spese di rappresentanza, indicando criteri uniformi di verifica, sia di carattere sostanziale sia di carattere procedimentale.

In maggior dettaglio, nell'autodeterminare le linee guida per la propria attività, la Sezione ha individuato i seguenti principi di carattere procedimentale e sostanziale:

1) Ciascun ente locale deve inserire, nell'ambito della programmazione di bilancio, apposito capitolo in cui vengono individuate le risorse destinate all'attività di rappresentanza, anche nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica fissati dal legislatore.

2) Esulano dall'attività di rappresentanza quelle spese che non siano strettamente finalizzate a mantenere o accrescere il prestigio dell'ente verso l'esterno nel rispetto della diretta inerenza ai propri fini istituzionali.

3) Non hanno finalità rappresentative verso l'esterno le spese destinate a beneficio dei dipendenti o amministratori appartenenti all'Ente che le dispongono.

4) Le spese di rappresentanza devono essere congrue rispetto sia ai valori economici di mercato sia rispetto alle finalità per le quali viene erogata la spesa.

5) L'attività di rappresentanza non deve porsi in contrasto con i principi di imparzialità e di buon andamento, di cui all'art. 97 della Costituzione.

II) Profili di non conformità a legge delle spese di rappresentanza sostenute dalla Città di Lodi nel corso dell'esercizio finanziario 2011.

Dal prospetto redatto secondo lo schema tipo individuato da D.M. 23 gennaio 2012, tenuto conto altresì delle notizie acquisite, risultano non conformi a legge le voci di spesa afferenti:

- Omaggi agli sposi in occasione di matrimoni civili
- Omaggi floreali e catering in occasione di festività particolari
- Iniziative di carattere culturale ed istituzionale
- Gemellaggi

P.Q.M.

La Sezione, ai sensi dell'art. 16, comma 26, del D.L. n. 138/2011, conv. nella legge n. 148/2011, DICHIARA la non conformità a legge delle spese di rappresentanza sostenute dalla Città di Lodi, nel corso dell'esercizio finanziario 2011, per le ragioni espresse in parte motiva.

La presente deliberazione va indirizzata al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale e all'organo di revisione.

Il Relatore
(Dott. Giuseppe Zola)

Il Presidente
(Dott. Nicola Mastropasqua)

Depositata in Segreteria il
18/02/2013

Il Direttore della Segreteria
(Dott.ssa Daniela Parisini)